

**DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013**  
**241/2013/R/GAS**

**RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT DI DISTRIBUZIONE, A SEGUITO DELLA DICHIARATA IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI AL TIVG, IN MERITO AL BILANCIAMENTO DEI PRELIEVI DIRETTI.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 giugno 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n.11/07, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A recante Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione

- 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/2008, che ha approvato la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il medesimo periodo di regolazione (RQDG);
  - il documento per la consultazione 1 aprile 2009, DCO 5/09;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e in particolare l’Allegato A recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com (di seguito: deliberazione 166/2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012);
  - la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas come successivamente modificata e integrata (di seguito: 553/2012/R/gas);
  - deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 540/2012/R/gas);
  - deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/ gas);
  - la determina del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, 12/2012 che ha approvato le Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate al *settlement* gas disciplinato dal TISG (di seguito: Istruzioni Tecniche);
  - il comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità in data 25 gennaio 2013, intitolato “Filiera commerciali non chiuse e attivazione servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG”;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 25/2013/R/gas);

- la determina del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, 5/2013 che ha approvato le Istruzioni Tecniche funzionali al corretto svolgimento delle attività collegate alla definizione della *matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema* disciplinata dall'articolo 21 del TISG;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 28 dicembre 2012, nn. 3227/2012, 3228/2012, 3229/2012, 3230/2012, 3231/2012, 3232/2012, 3233/2012, 3234/2012, 3235/2012 e 29 dicembre 2012, nn. 3272/2012, 3273/2012, 3274/2012, 3296/2012;
- i decreti del Consigliere delegato del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2013, nn. 282/2013, 283/2013, 284/2013, 285/2013, 286/2013, 287/2013, 288/2013, 289/2013, 290/2013, 291/2013, 292/2013, 293/2013, 294/2013, (di seguito: decreti monocratici).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 164/00 attribuiscono all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, il dispacciamento, il trasporto e la distribuzione, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- nella gestione dei contratti di fornitura con i clienti finali, nonché dei contratti tra imprese di trasporto o di distribuzione e i rispettivi utenti (venditori all'ingrosso o al dettaglio), si possono verificare, anche per periodi transitori, situazioni in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore; in tali casi, i clienti finali che soddisfano determinati requisiti, hanno diritto, ai sensi della legge 239/04 e del decreto legislativo 93/11, di essere forniti da un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), individuato sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico e secondo la disciplina definita dall'Autorità;
- non sempre, tuttavia, in assenza di un venditore è possibile attivare il FUI e, in tali casi, i consumi del cliente finale determinano una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (di seguito: prelievo diretto), ciò che comporterebbe la necessità di provvedere alla disalimentazione fisica del relativo punto di riconsegna, anche a garanzia della sicurezza del sistema;
- per i periodi in cui i predetti prelievi, di fatto, si verificano (ossia sino alla disalimentazione fisica del punto, ovvero sino a quando un nuovo venditore acquisti titolo a prelevare dalla rete di trasporto/distribuzione presso il punto di riconsegna interessato), si pone l'esigenza di garantire la sicurezza mediante il bilanciamento dei predetti prelievi; quest'ultima attività rientra nell'attività di dispacciamento la quale, ai sensi degli articoli 8, 16 e 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, è svolta dalle imprese di trasporto e di distribuzione, ciascuna nella propria rete, secondo le norme dettate dall'Autorità;
- con riferimento alle reti di distribuzione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 93/11, ha istituito e regolato il c.d. servizio di default, erogato dall'impresa di distribuzione competente al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi diretti effettuati dal cliente finale (privo di un venditore) titolare del punto di riconsegna per il quale non

ricorrano i presupposti per l'attivazione del FUI o ne sia comunque impossibile l'attivazione (di seguito: SdD Distribuzione);

- al fine di erogare il SdD Distribuzione la deliberazione ARG/gas 99/11 prevede che l'impresa di distribuzione possa approvvigionarsi nell'ambito del mercato del bilanciamento, usufruendo di una procedura semplificata, oppure ricorrendo ad uno o più utenti del bilanciamento, mantenendo esso stesso il ruolo di utente della distribuzione ai fini dell'applicazione della disciplina del *settlement* definita con la deliberazione 229/2012/R/GAS;
- la predetta regolazione è stata poi completata ed integrata con la definizione dei meccanismi di copertura dei costi dell'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione, comprensivi di un'adeguata remunerazione, previsti con deliberazione 352/2012/R/GAS;
- con la deliberazione 540/2012/R/GAS, l'Autorità ha ulteriormente integrato la disciplina in materia, intervenendo a regolare il diritto dell'impresa di distribuzione (in quanto responsabile dell'erogazione del SdD) di adempiere agli obblighi di servizio di cui al decreto legislativo 93/11 con modalità alternative, consistenti nello svolgimento di procedure per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del servizio di distribuzione nei casi in cui si verifichino prelievi diretti (di seguito: fornitore transitorio distribuzione o FT<sub>D</sub>); più in dettaglio, l'Autorità ha:
  - adottato criteri generali per la gestione delle procedure di selezione di uno o più FT<sub>D</sub>, prevedendo altresì che le imprese di distribuzione possano, invece di indire direttamente tali procedure, aderire agli esiti di procedure concorsuali gestite da un soggetto unico a livello nazionale, identificato nella società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
  - regolato le modalità di erogazione delle forniture da parte degli FT<sub>D</sub> e introdotto meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento in analogia a quanto riconosciuto (dalla deliberazione 352/2012/R/GAS) all'impresa di distribuzione per l'erogazione del SdD Distribuzione;
  - previsto le tempistiche per l'espletamento delle suddette procedure per la selezione dei FT<sub>D</sub>;
- con le sentenze sopra richiamate, il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da alcune imprese di distribuzione avverso la deliberazione ARG/gas 99/11 e provvedimenti collegati, annullando le disposizioni relative al SdD Distribuzione; gli effetti di tali sentenze di annullamento sono stati immediatamente sospesi dal Consigliere delegato del Consiglio di Stato, con i decreti monocratici sopra citati;
- in conseguenza dei predetti decreti monocratici, ha riacquisito efficacia la disciplina in materia di SdD Distribuzione introdotta con le citate deliberazioni ARG/gas 99/11, 352/2012/R/GAS e 540/2012/R/GAS; pertanto, con deliberazione 25/2013/R/gas, l'Autorità ha adottato disposizioni di dettaglio e di coordinamento con la finalità di garantire la continuità e l'efficacia della rediviva disciplina del SdD Distribuzione a partire dall'1 febbraio 2013, con tutte le attività a carico delle imprese di distribuzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono pervenute numerose segnalazioni da parte di imprese di distribuzione che hanno dichiarato di non essere in grado di garantire la corretta erogazione del SdD

Distribuzione, con particolare riferimento alla fatturazione del servizio e alla gestione dei rapporti contrattuali con i singoli clienti finali; tale situazione è stata segnalata anche da associazioni di imprese di distribuzione, nonostante la facoltà, riconosciuta e regolata dalla deliberazione 540/2012/R/gas, di adempiere agli obblighi di servizio mediante l'individuazione di un FT<sub>D</sub>;

- a quest'ultimo riguardo, peraltro, risulta che solo alcune imprese di distribuzione hanno selezionato autonomamente un FT<sub>D</sub>, mentre nella maggior parte dei casi emergono una serie difficoltà a selezionare tali imprese (anche in modo centralizzato da parte dell'Acquirente Unico) connesse principalmente con l'incertezza determinata dal pendente contenzioso; sulla base di tale situazione di incertezza il FUI territorialmente competente ha rifiutato di svolgere transitoriamente le funzioni di FT<sub>D</sub> (come consentito dalla deliberazione 25/2013/R/gas);
- il rischio concreto di una diffusa inoperatività del SdD Distribuzione, causato dall'inadeguatezza di numerose imprese di distribuzione e dalla difficoltà di selezionare il FT<sub>D</sub> nelle more della definizione del contenzioso sulla regolazione del SdD Distribuzione, comporta una situazione di grave incertezza fattuale ed una potenziale elevata onerosità per il sistema rispetto ai potenziali quantitativi di gas prelevati dai clienti finali non contabilizzati correttamente dalle imprese di distribuzione, né conseguentemente fatturati;
- una tale situazione pone l'esigenza, anche per il periodo decorrente dall'1 febbraio 2013 sino alla decorrenza della regolazione prevista dal presente provvedimento, di chiarire comunque le responsabilità di ciascuna impresa di distribuzione in tema di allocazione dei prelievi effettuati dai clienti finali cui deve attivarsi il SdD Distribuzione e per i quali l'impresa di distribuzione non sia stata in grado di garantirne la corretta erogazione;
- la situazione sopra descritta e le connesse esigenze sono limitate esclusivamente all'erogazione del SdD Distribuzione e non riguardano anche il servizio di *default* sulle reti di trasporto, regolato dalla deliberazione 249/12/R/gas, la cui operatività è anzi effettiva ed è operativo un fornitore transitorio selezionato dall'impresa maggiore di trasporto.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il SdD Distribuzione si articola, almeno, nelle seguenti prestazioni essenziali:
  - a) attività funzionali alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro il termine previsto dalla regolazione; tale prestazione rientra tipicamente nell'attività di trasporto sulla rete locale ed è competenza svolta abitualmente dal gestore;
  - b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di prelievo, sia ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto; tale prestazione rientra tipicamente nell'attività di dispacciamento sulla rete di distribuzione ed è competenza svolta abitualmente dal gestore;
  - c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione; anche tale prestazione rientra nell'attività di dispacciamento, sebbene il nuovo assetto di tale attività, basato su criteri di mercato (ai sensi del regolamento 715/2009 e definito nei suoi aspetti generali dalla deliberazione

ARG/gas 45/11), impone di considerare le partite di gas in tal modo prelevato alla stregua di transazioni tra gestore della rete e soggetto responsabile dei prelievi; tale nuova impostazione comporta che l'impresa di distribuzione, responsabile del dispacciamento sulla sua rete, da un lato, assuma il ruolo di controparte contrattuale del cliente finale responsabile dei prelievi diretti e, dall'altro lato, si approvvigioni delle risorse necessarie per eseguire le predette transazioni divenendo quanto meno utente del bilanciamento dell'impresa maggiore di trasporto;

- l'attività di cui alla precedente lettera (c) non è riconducibile al servizio di fornitura, connotato da un'attività di commercializzazione volta all'acquisizione e alla gestione commerciale del cliente anche in termini di standard di qualità e di tutela delle esigenze di quest'ultimo; essa riguarda invece l'aspetto economico di una regolazione *ex post* di partite di gas prelevato dalla rete, che il SdD Distribuzione garantisce (analogamente a quanto avviene per il bilanciamento erogato sulla rete di trasporto del gas, o per il dispacciamento sulle reti elettriche) con la peculiarità che tali prelievi sono compiuti senza titolo dal cliente finale che materialmente le ha determinate;
- l'inadeguatezza segnalata dalle imprese di distribuzione e le connesse criticità operative, anche relative alla selezione dei possibili  $FD_D$ , riguardano solamente le attività descritte alla precedente lettera (c), e non anche quelle di cui alle lettere (a) e (b) che le imprese di distribuzione ormai svolgono da tempo e sono in grado di porre in atto;
- pertanto, i problemi sopra evidenziati per i clienti finali cui si attiva il SdD Distribuzione e per i quali le imprese di distribuzione non sono in grado di assicurarne la corretta erogazione potrebbero essere superati in radice mediante la selezione di uno o più venditori, che assumano la responsabilità delle attività richiamate alla precedente lettera (c) (di seguito: fornitori del SdD Distribuzione o  $FD_D$ );
- poiché queste ultime attività (di regolazione economica dei prelievi diretti del cliente finale) implicano anche la gestione contrattuale con il cliente finale dell'intero SdD Distribuzione, la scelta di attribuire la responsabilità di tali attività a un soggetto diverso dall'impresa di distribuzione comporta la necessità che sia rafforzata la responsabilità di quest'ultima ai fini del corretto svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere (a) e (b) (disalimentazione fisica dei punti di riconsegna e gestione delle attività funzionali all'imputazione del gas prelevato e alla sua corretta allocazione ai fini del trasporto);
- la prospettata separazione dell'erogazione del SdD Distribuzione tra i due soggetti sopra richiamati, il  $FD_D$  e l'impresa di distribuzione, comporta non solo l'esigenza di introdurre criteri per responsabilizzare, anche economicamente, l'impresa di distribuzione per le attività che deve svolgere, ma anche quella di definire i criteri generali per la gestione delle procedure concorsuali di selezione dei  $FD_D$ , per l'erogazione del servizio e per la copertura degli oneri del venditore selezionato;
- con riferimento specifico alla mancata o ritardata disalimentazione fisica del punto di riconsegna, le associazioni degli operatori hanno segnalato l'esigenza di definire un quadro più chiaro in tema di responsabilità dell'impresa di distribuzione rispetto alle azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, con particolare riferimento ai casi nei quali la medesima impresa di distribuzione diventa economicamente responsabile per la mancata/ritardata disalimentazione fisica e ai

casi di inimputabilità, in cui i costi connessi ai prelievi diretti dovrebbero essere socializzati;

- nello specifico, le associazioni degli operatori hanno evidenziato l'esigenza di dettagliare maggiormente le responsabilità dell'impresa di distribuzione, eventualmente introducendo strumenti che rafforzino la sua posizione nei confronti del cliente finale nei casi di inaccessibilità del misuratore; quest'ultima esigenza, tuttavia, trova un limite insuperabile nel fatto che, come noto, non è possibile predefinire, tipizzandoli, i casi di inimputabilità dell'adempimento di un dovere, con la conseguenza che l'eventuale non imputabilità all'impresa di distribuzione della mancata/ritardata disalimentazione fisica del punto di prelievo, dovrà inevitabilmente scontare una valutazione compiuta caso per caso.

#### **CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 352/2012 ha previsto che, ai fini della copertura degli oneri relativi alla fatturazione del servizio di default, la componente  $t(cot)$  della tariffa di riferimento COT, di cui all'articolo 25, del RTDG sia incrementata di un valore  $\Delta t(cot)$ , fissato pari a 0,47 euro per punto di riconsegna per anno e che, conseguentemente è stato modificato il comma 25.1, del medesimo RTDG;
- in particolare, a decorrere dall'1 febbraio 2012, le componenti  $t(cot)$  della tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura e  $\tau_1(cot)$  risultano incrementate del valore  $\Delta t(cot)$ ;
- secondo quanto previsto dal comma 4.3, lettera b), della deliberazione 540/2012 le imprese distributrici che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4.2, della medesima deliberazione 540/2012 sono tenute a versare al Conto per i servizi di ultima istanza di cui all'articolo 97-quater, del RTDG l'incremento  $\Delta t(cot)$  della componente  $t(cot)$ , di cui al comma 37.3, lettera a) del TIVG.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato le nuove disposizioni in materia di *settlement*, che sono entrate in vigore l'1 gennaio 2013, definendo tra l'altro un'architettura basata su due sessioni:
  - quella di bilanciamento, che viene svolta mensilmente entro il giorno 25 di ciascun mese con riferimento al mese precedente, successivamente spostata al giorno 28 con la deliberazione 555/2012/R/GAS;
  - quella di aggiustamento, che permette di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- con la prima operatività della nuova disciplina del *settlement* prevista dal TISG sono emerse le situazioni relative a società di vendita sprovviste dei necessari contratti di approvvigionamento (con utenti del servizio di trasporto) che garantiscano loro la necessaria disponibilità di gas presso i punti di riconsegna e ciò comporta, sulla base della vigente regolazione del servizio di distribuzione, la risoluzione di diritto – con effetto dal primo giorno del mese successivo a quanto si verifica tale mancata corrispondenza – del contratto tra le predette società di vendita e le imprese di distribuzione che gestiscono le reti interessate;

- in conseguenza di quanto sopra, tutti i clienti finali delle predette società di vendita si sono trovati, privi di un fornitore ciò comportando, a far data dal momento della risoluzione del contratto di distribuzione, l'attivazione del FUI per i clienti finali che ne hanno diritto e (in assenza) del SdD Distribuzione;
- i primi mesi di vigenza della disciplina del TISG hanno evidenziato una serie di effetti circa gli esiti delle sessioni di bilanciamento dovuti sia alla poca familiarità con la nuova disciplina in materia di *settlement* da parte degli operatori sia all'applicazione di modalità operative, tra cui anche le cd regole di default, da parte del responsabile del bilanciamento non idonee ad intercettare le problematiche successivamente rilevate.

#### **RITENUTO CHE:**

- a causa della impossibilità, dichiarata dalle imprese di distribuzione, di svolgere le attività previste dalla disciplina del SdD Distribuzione, sia realistico modificare la suddetta disciplina garantendo in tal modo la corretta ed economica applicazione della regolazione, nonché l'immediata implementazione del servizio a tutela del sistema e dei clienti finali; e che tale intervento assuma una particolare urgenza in ragione dell'incremento del fenomeno dei prelievi diretti;
- sia a tal fine opportuno attribuire a un soggetto diverso dall'impresa di distribuzione, quale il FD<sub>D</sub>, la responsabilità delle attività funzionali alla regolazione economica del SdD Distribuzione, come meglio declinate nella lettera (c) del terzo insieme di considerati;
- in conseguenza dell'assunzione, da parte del FD<sub>D</sub>, del ruolo di controparte contrattuale del cliente finale nell'erogazione del SdD Distribuzione, sia necessario adottare disposizioni che dettino:
  - i profili di responsabilità dell'impresa di distribuzione, sia con riferimento al caso di mancato svolgimento delle attività necessarie per la corretta attivazione dei servizi di ultima istanza (e per la connessa attività di imputazione e allocazione del gas prelevato), sia in caso di mancata o ritardata disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
  - specifiche soluzioni relative all'operatività dei FD<sub>D</sub> e le relative condizioni di erogazione delle forniture, nonché i criteri generali per la definizione delle procedure concorsuali per la gestione dell'attività di fornitura del SdD Distribuzione;
- relativamente alla responsabilità dell'impresa di distribuzione, con riferimento al mancato svolgimento delle attività necessarie per la corretta attivazione dei servizi di ultima istanza, sia opportuno prevedere specifiche penalità a carico delle imprese di distribuzione nonché specifici indennizzi automatici a favore dei venditori coinvolti qualora l'impresa di distribuzione non invii dati completi nei confronti dei soggetti che erogano i servizi di ultima istanza (FUI e FD<sub>D</sub>) o tali dati non siano inviati nei tempi previsti dalla regolazione vigente;
- relativamente alla responsabilità dell'impresa di distribuzione, con riferimento alla mancata o ritardata disalimentazione fisica di un punto di riconsegna, sia opportuno stabilire che tale mancato o ritardato adempimento comporti:
  - il mancato incasso, da parte dell'impresa di distribuzione, dei ricavi afferenti all'applicazione delle componenti della tariffa di distribuzione e misura e relativa commercializzazione, con riferimento al suddetto punto nel periodo successivo

- rispetto a quello previsto per l'effettuazione dell'attività di chiusura, per il primo periodo di attuazione della disciplina;
- oltre che, successivamente, al mancato incasso dei ricavi afferenti all'applicazione delle componenti relative alla tariffa di distribuzione, anche il pagamento, da parte dell'impresa di distribuzione, dell'importo relativo al valore del gas e degli altri elementi relativi all'approvvigionamento per i prelievi effettuati dal suddetto punto nel periodo successivo rispetto a quello previsto per l'effettuazione dell'attività di chiusura;
  - sia necessario stabilire, conseguentemente, che l'impresa di distribuzione versi alla Cassa gli importi di cui al precedente punto, affinché tali importi siano utilizzati per finanziare, almeno in parte, gli oneri legati alla morosità dei punti che non vengono disalimentati;
  - sia opportuno prevedere, ai fini della completa definizione delle responsabilità dell'impresa di distribuzione, che i meccanismi di responsabilizzazione sopra delineati in caso di mancata o ritardata chiusura del punto si applichino in misura ridotta qualora l'impresa di distribuzione evidenzi, caso per caso, che tale inadempimento sia dovuto a causa ad essa non imputabile e che la misura di tale riduzione sia determinata, in via transitoria, ad un livello prudenziale;
  - sia peraltro opportuno avviare approfondimenti relativamente alla possibilità di individuare casi di esonero automatico dai meccanismi di responsabilizzazione indicati nel precedente punto, eventualmente da implementare con successivo provvedimento, limitando per il primo periodo tali casi a situazioni in cui la mancata o ritardata disalimentazione fisica del punto di riconsegna sia riconducibile a atti di autorità pubblica che hanno impedito tale disalimentazione;
  - relativamente all'operatività dei  $FD_D$ , sia realistico prevedere che:
    - la selezione dei soggetti sia effettuata attraverso l'Acquirente unico, in ragione dell'esperienza maturata da tale società nelle attività di selezione di altri soggetti fornitori di ultima istanza sia nel settore del gas (FUI) sia nel settore elettrico (esercente la salvaguardia);
    - la suddetta selezione avvenga, sulla base dei criteri generali definiti dall'Autorità, a decorrere dall'1 ottobre 2013;
    - nelle more della selezione dei soggetti, la fornitura del SdD Distribuzione possa essere svolta, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, dal FUI territorialmente competente, previo accordo favorevole manifestato dal medesimo soggetto;
    - siano definite le modalità di copertura degli oneri dei  $FD_D$  selezionati, nei casi in cui le condizioni relative alla fornitura del SdD ai clienti finali cui è attivato il SdD siano tali da non garantire la copertura di quanto offerto attraverso le suddette procedure e relativamente alla morosità dei clienti finali nei casi in cui non è avvenuta la disalimentazione fisica del punto, prevedendo che tali meccanismi di copertura degli oneri siano applicati anche in caso di avvalimento del FUI per il periodo di cui al precedente alinea;
    - sia previsto che gli oneri di cui al precedente alinea siano in primo luogo coperti dai versamenti effettuati da ciascuna impresa di distribuzione alla Cassa a seguito dei meccanismi di responsabilizzazione per la mancata o ritardata disalimentazione fisica di un punto di riconsegna e che l'applicazione ai clienti finali dello specifico elemento  $UG_{3UI}$  della componente  $UG_3$  della tariffa obbligatoria a copertura anche dei saldi dei meccanismi di reintegrazione degli

oneri della morosità dei servizi di ultima istanza avvenga successivamente solo qualora i versamenti delle imprese di distribuzione non siano sufficienti ad alimentare la necessità di gettito.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia opportuno che le imprese distributrici versino al Conto per i servizi di ultima istanza di cui all'articolo 97-quater, del RTDG l'incremento  $\Delta t(cot)$ , qualora fino al 31 maggio 2013 non abbiano erogato il servizio di default con riferimento ad almeno un punto di riconsegna;
- sia necessario procedere, con decorrenza 1 luglio 2013, alla soppressione dell'incremento della componente  $\Delta t(cot)$ , di cui al comma 25.1, della RTDG e che di conseguenza trovino applicazione, a partire da tale data, in luogo dei valori pubblicati nella Tabella 3, dell'Allegato A e nella Tabella 5, dell'Allegato B alla deliberazione 553/2012, valori della componente  $t(cot)$  e  $\tau_1(cot)$  pari a 0,75 euro/punto di riconsegna.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- vista anche la complessità delle casistiche che si sono venute a generare in esito alle sessioni di bilanciamento, peraltro non sempre direttamente collegate al SdD Distribuzione, sia opportuno procedere all'effettuazione di nuove sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci definitivi già resi noti, nonché alla sospensione dell'applicazione degli eventuali corrispettivi di scostamento con riferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione;
- sia necessario rinviare a successivo provvedimento la definizione di quanto indicato al precedente punto, anche in considerazione del fatto che la proposta di aggiornamento del codice di rete di Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 229/2012/R/gas è pervenuta soltanto in data 13 maggio 2013, fermo restando che ogni eventuale onere per prelievi diretti dovrà gravare sulle imprese di distribuzione interessate;
- sia opportuno confermare che in tutti i casi in cui il SdD Distribuzione è stato attivato - con riferimento al periodo pregresso - si applica la regolazione precedentemente prevista dal TIVG e dal TIMG.

**DELIBERA**

**Articolo 1**  
*Modifiche al TIVG*

1.1 Al comma 1.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le definizioni “**componente  $C_{def}$** ”, “**componente  $t(SdD)_t$** ” e “**Corrispettivo  $\tau_1(SdD)$** ” sono soppresse;
- b) la definizione  $FT_D$  è sostituita con la seguente definizione:

- “**FD<sub>D</sub>**: è il fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 2 del presente provvedimento”;
- c) dopo la definizione “**deliberazione 353/2012/R/gas**” è aggiunta la seguente definizione:  
 “**RQDG** è la Parte I del TUDG, relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas”
- d) dopo la definizione “**TIMG**” è aggiunta la seguente definizione:  
 “**TIU** è il Testo Integrato Unbundling”.
- 1.2 I commi 30.3 e 30.4 sono sostituiti dai seguenti commi:  
 “30.3 Al fine di garantire i servizi di ultima istanza di cui al comma 30.1 sono individuati, attraverso procedure ad evidenza pubblica:
- a) uno o più fornitori di ultima istanza, sulla base della disciplina prevista nella Sezione 1 del presente Titolo IV, relativamente al servizio di fornitura di ultima istanza;
  - b) uno o più **FD<sub>D</sub>**, sulla base della disciplina prevista nella Sezione 2 del presente Titolo IV, relativamente al servizio di default;
- 30.4 Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un **FD<sub>D</sub>** ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio di default da parte del **FD<sub>D</sub>**, l’Autorità provvede tempestivamente ad identificare il soggetto che svolge transitoriamente la fornitura del servizio di default al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione.”
- 1.3 Al comma 31.4 le parole “, ai fini della sua completezza ed ammissibilità, almeno” sono eliminate e le parole “Allegato B della deliberazione 353/2012/R/gas”, sono sostituite dalle parole “Appendice 3”.
- 1.4 I commi 31sexies.6 e 31.sexies.7 sono sostituiti con i seguenti commi:  
 “31sexies.6 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute alla Cassa non vengano completate dai fornitori di ultima istanza i termini previsti dal comma 31sexies.5, i fornitori di ultima istanza inadempienti riconoscono alla Cassa un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
  - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 31sexies.7 Nel caso in cui la Cassa non completi la liquidazione delle somme dovute i termini previsti dal medesimo comma 31sexies.5, a ciascun soggetto avente diritto è riconosciuto un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.”
- 1.5 La Sezione 2 del Titolo IV del TIVG è sostituita dalla seguente:

## **“SEZIONE 2 FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEFAULT**

### **Articolo 32**

#### *Fornitura del servizio di default e procedura di attivazione*

32.1 Il Servizio di default su rete di distribuzione si applica ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b) e si articola nelle seguenti attività funzionali al:

- a) la tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- b) la corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, presso il relativo punto di riconsegna, ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto;
- c) la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione.

L'impresa di distribuzione resta responsabile delle attività del Servizio di default di cui alle lettere a) e b). La fornitura del servizio di default è erogata dagli  $FD_D$ , selezionati a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri di cui al successivo articolo 39, alle condizioni di cui alla presente Sezione 2 ed è volta a garantire le attività di cui alla lettera c).

32.2 La fornitura del  $FD_D$  si attiva, senza soluzione di continuità, dalla data di produzione degli effetti della:

- a) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04;
- b) *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all'articolo 13 del TIMG;
- c) *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all'articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il fornitore di ultima istanza;
- d) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

32.3 Nei casi di cui al comma 30.1 lettera b) punto ii, la fornitura del servizio di default è effettuata fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

32.4 L'impresa di distribuzione comunica la richiesta di attivazione della fornitura del  $FD_D$  secondo le tempistiche previste dal comma 31.3, lettera a). La richiesta deve essere trasmessa mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 4 e deve contenere per ciascun punto di riconsegna:

- a) i medesimi dati di cui al comma 31.4;

- b) l'indicazione della causa di attivazione della fornitura del  $FD_D$  ai sensi del comma 32.2.

32.5 L'impresa di distribuzione comunica:

- a) al  $FD_D$ , entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
  - i. la lettura del dato di misura rilevato al momento dell'attivazione della fornitura del servizio di default, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
  - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione nella fornitura;
- b) al venditore uscente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio, i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.

### **Articolo 33**

#### *Condizioni di erogazione del servizio di default*

33.1 Ciascun  $FD_D$  effettua la fornitura del servizio di default alle condizioni minime previste dal presente articolo.

33.2 Il  $FD_D$  applica:

- a) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i, le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro  $\gamma$ , offerto dal  $FD_D$  in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
- b) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii, le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza.

33.3 Le condizioni di cui al comma 33.2 sono aumentate del corrispettivo  $INA_{UL}$ , di cui al comma 31bis.4), qualora non sia già applicato:

- a) nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i, qualora l'attivazione della fornitura del servizio di default avvenga in seguito a *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile, di cui all'articolo 13 del TIMG, a partire dal primo giorno di erogazione della fornitura;
- b) a partire dal giorno della richiesta di chiusura, nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii e con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a1), qualora l'attivazione della fornitura del servizio di default sia avvenuta a seguito della mancata fornitura per cause indipendenti dalla volontà del cliente finale e qualora, a seguito di una richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG da parte del  $FD_D$ , la chiusura del punto non andasse a buon fine;

- c) a partire dal primo giorno del sesto mese di fornitura del servizio di default consecutiva negli altri casi, qualora la chiusura di cui al comma 35.4 non andasse a buon fine.
- 33.4 Ciascun  $FD_D$  ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 33.5 Nell'ambito della fornitura del servizio di default il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.
- 33.6 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal  $FD_D$ , secondo modalità semplificate. Il  $FD_D$  provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14.
- 33.7 Ciascuna fattura del servizio di default deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:
  - a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
  - b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
  - c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro  $\gamma$  offerto dal  $FD_D$  in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio o del parametro  $\beta$  ove applicato;
  - d) la caratterizzazione delle tipologia di lettura (effettiva o stimata).
- 33.8 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui al comma 33.6, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 33.4, il  $FD_D$  può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2 del medesimo provvedimento.

## **Articolo 34**

### *Obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale*

- 34.1 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera a), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:
  - a) che il medesimo cliente, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$  specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
  - b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
  - c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$ ;
  - d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;

- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro il mese precedente lo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e), il  $FD_D$  provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura e qualora tale chiusura non avesse luogo, il  $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_{UI}$ ;
- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.2 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera b), il  $FD_D$ , comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale, non riuscendo a disalimentare il punto di riconsegna per morosità, ha chiesto la *Cessazione amministrativa a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* disalimentabile ai sensi dell'articolo 13 del TIMG;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- d) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$ ;
- e) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- f) che l'impresa di distribuzione continuerà a compiere tutte le azioni necessarie al fine di disalimentare il punto di riconsegna del cliente finale, anche sollecitando il ricorso all'autorità giudiziaria;
- g) che sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1, lettera a) ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, la continuità della fornitura è effettuata dal  $FD_D$  secondo le condizioni definite dall'Autorità;
- h) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.3 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera c), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che il medesimo cliente è risultato inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti del precedente venditore il quale ha chiesto la *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile* ai sensi dell'articolo 16 del TIMG e che non è stato possibile attivare il servizio di fornitura di ultima istanza;
- b) a seguito di quanto indicato nella precedente lettera a) il cliente si è trovato nella condizione di prelevare gas senza un contratto di fornitura; e che di conseguenza l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default la cui fornitura è effettuata da parte del  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura;
- c) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- d) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- e) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente sezione definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$ ;
- f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.4 Nei casi in cui il servizio di default sia attivato ai sensi del comma 32.2, lettera d), il  $FD_D$  comunica al cliente finale:

- a) che, con riferimento al punto di riconsegna oggetto della comunicazione, il suo venditore ha perso uno o più requisiti per l'accesso al servizio di distribuzione e che, di conseguenza, l'impresa di distribuzione ha attivato il servizio di default, la cui fornitura è effettuata dal  $FD_D$ , specificando la data di attivazione della fornitura e il motivo dell'attivazione ai sensi del comma 32.2;
- b) che il  $FD_D$  è stato selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico, il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet [www.acquirenteunico.it](http://www.acquirenteunico.it);
- c) il dettaglio delle condizioni di cui alla presente Sezione 2, definite dall'Autorità per la fornitura da parte del  $FD_D$ ;
- d) le previsioni di cui ai commi 35.2 e 35.3;
- e) che la fornitura ha natura temporanea e che il cliente finale è tenuto a concludere un contratto con un esercente la vendita che garantisca una nuova fornitura con decorrenza entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del servizio di default;
- f) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro il mese precedente lo scadere dei termini di cui alla precedente lettera e), il  $FD_D$  provvederà a richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura e qualora tale chiusura non avesse luogo, il  $FD_D$  continuerà ad effettuare la fornitura e provvederà, se non già compreso tra le condizioni economiche di fornitura del servizio, ad applicare il corrispettivo  $INA_U$ ;

- g) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

34.5 L'FD<sub>D</sub> invia le comunicazioni di cui al presente articolo entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default.

### **Articolo 35**

#### *Cessazione del servizio di default*

35.1 La fornitura del FD<sub>D</sub> si conclude al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il punto di riconsegna interessato diviene oggetto:
  - i. di un contratto di fornitura con un nuovo venditore, secondo la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione 138/04;
  - ii. di un nuovo contratto di fornitura, a condizioni di mercato, con il medesimo FD<sub>D</sub>;
- b) si conclude positivamente la procedura di attivazione del fornitore di ultima istanza, con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
- c) il punto di riconsegna è oggetto di:
  - i. disattivazione richiesta dal cliente finale;
  - ii. chiusura ai sensi di quanto previsto ai commi 35.4 e 35.5;
  - iii. *Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal FD<sub>D</sub>, ai sensi dell'articolo 9 del TIMG.

35.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del FD<sub>D</sub>. In tali casi il servizio di default termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.

35.3 Il cliente finale ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. In tali casi la fornitura del servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.

35.4 Decorsi 5 (cinque) mesi dalla data di attivazione del servizio di default senza che si sia verificata una delle condizioni di cui al 35.1 lettere a), b) o c) punti i) o iii):

- a) il FD<sub>D</sub> richiede la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura secondo le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG relative ai casi di cliente finale moroso;
- b) l'impresa distributrice è tenuta a concludere la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta;
- c) il FD<sub>D</sub> garantisce la fornitura sino all'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna, anche qualora la medesima non avvenga secondo i termini di cui alla precedente lettera b).

35.5 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG:

- a) l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di cui al comma 40.2 e il  $FD_D$  non è tenuto a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura;
  - b) il  $FD_D$  garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino l'avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna.
- 35.6 Nei casi in cui l'attivazione del servizio di default sia avvenuta nei confronti di punti di riconsegna non disalimentabili, il  $FD_D$  prosegue la fornitura fino all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, salvo quanto indicato ai commi 35.2 e 35.3.

### **Articolo 36**

#### *Procedure di subentro*

- 36.1 Relativamente a ciascun punto di riconsegna per il quale si attiva il servizio di default, il  $FD_D$  subentra a decorrere dalla data di inizio della fornitura:
- a) di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dalla deliberazione n. 138/04, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente la vendita con le imprese di distribuzione;
  - b) direttamente o indirettamente nella disponibilità dell'intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali relativi ai punti per i quali eroga la fornitura transitoria nel rispetto di quanto previsto al comma 7.1 della deliberazione 92/2013/R/gas. Tale diritto è esercitato in deroga ai termini previsti dai codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default;
  - c) di diritto, direttamente o indirettamente, nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 36.2 Al fine di quanto previsto al comma 36.1, lettera a):
- a) l'impresa di distribuzione, che presenta richiesta di attivazione della fornitura del servizio di default, comunica all'impresa di trasporto tutte le informazioni rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione n. 138/04;
  - b) il  $FD_D$  richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura.
- 36.3 In ogni caso, in relazione al subentro del  $FD_D$ , non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.

**Articolo 37**  
*Meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*

37.1 Per ciascun periodo di operatività del  $FD_D$ , coincidente con il periodo di riferimento di cui al comma 39.2, lettera c), il  $FD_D$ :

- a) partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi  $AP_{FDD}$ ;
- b) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FDD}$ .

37.2 L'ammontare di perequazione dei ricavi  $AP_{FDD}$ , di cui al comma 37.1, lettera a), è pari alla seguente formula:

$$AP_{FD_D} = RR_{FD_D} - CA_{FD_D}$$

dove:

$RR_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio di default nel periodo di operatività fossero applicate le condizioni di cui all'articolo 33;

$CA_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi ottenibile dall'applicazione delle condizioni applicate ai sensi dell'articolo 33.

37.3 Il  $FD_D$  partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b), con riferimento alle fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi e relative alla fornitura del servizio di default:

- a) dei clienti titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c);
- b) nei casi in cui si verifica una delle condizioni di cui al comma 33.3, lettere b) e c), a partire dal momento del verificarsi della suddetta condizione.

37.4 L'ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FDD}$ , di cui al comma 37.1, lettera b), è fissato, per ciascun periodo di operatività, pari a:

$$AR_{FD_D} = \left\{ \begin{array}{ll} 0,9 * (C_{FD_D} - A_{FD_D}) & \text{se } C_{FD_D} < A_{FD_D} \\ C_{FD_D} - A_{FD_D} & \text{se } C_{FD_D} \geq A_{FD_D} \text{ e } C_{FD_D} < 0,5 * CR_{FD_D} \\ 0,9 * (C_{FD_D} - A_{FD_D}) & \text{se } C_{FD_D} \geq A_{FD_D} \text{ e } C_{FD_D} \geq 0,5 * CR_{FD_D} \end{array} \right\}$$

dove:

$A_{FD_D}$  è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali cui il  $FD_D$  fornisce il servizio di default, pari a:

$$A_{FD_D} = \sum_g INA_{UI} * V_{FD_Dg}$$

con

- $INA_{UI}$  è il corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- $V_{FD_Dg}$  è l'energia giornaliera complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di default e ai quali è applicato il corrispettivo  $INA_{UI}$ , in ciascun giorno  $g$  per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

$C_{FD_D}$  è l'ammontare degli oneri della morosità sostenuti dal  $FD_D$ , calcolato secondo quanto specificato ai commi 37.5 e 37.6;

$CR_{FD_D}$  è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 37.3 al momento dell'emissione.

37.5 L'ammontare  $C_{FD_D}$  è fissato, per ciascun periodo di operatività, pari a:

$$C_{FD_D} = (CNI_{FD_D} + O_{CC_{FD_D}} + 90\% * O_{LEG_{FD_D}})$$

dove:

$CNI_{FD_D}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, calcolato secondo quanto specificato al comma 37.6;

$O_{CC_{FD_D}}$  è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FD_D}}$  è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun periodo di operatività, maggiore del 20% del credito non incassato  $CNI_{FD_D}$ .

37.6 Ai fini della determinazione degli ammontari  $CNI_{FD_D}$  e  $C_{FD_D}$  di cui al comma 37.5 valgono le seguenti condizioni:

- a) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
  - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
  - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il  $FD_D$  ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- b) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il  $FD_D$  abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso

- l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- c) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
- i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale,
  - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
  - iii. dei crediti ceduti;
  - iv. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il FD<sub>D</sub> ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

### **Articolo 38**

#### *Disposizioni per la Cassa*

- 38.1 La Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascun FD<sub>D</sub>, dei saldi derivanti dai *meccanismi perequativi specifici per il FD<sub>D</sub>* di cui all'articolo 37, ponendoli a carico del Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 97-quater dell'RTDG. Al fine della quantificazione degli ammontari da riconoscere, ciascun FD<sub>D</sub> comunica alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni di cui alla presente Sezione 2, le informazioni necessarie.
- 38.2 Le comunicazioni di cui al comma 38.1 devono avvenire entro:
- a) l'ultimo giorno del settimo mese successivo la fine di ciascun periodo di operatività, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari della perequazione dei ricavi, di cui al comma 37.1, lettera a);
  - b) l'ultimo giorno del tredicesimo mese successivo la fine di ciascun periodo di operatività, relativamente alle informazioni necessarie per il calcolo degli ammontari di reintegrazione della morosità, di cui al comma 37.1, lettera b).
- 38.3 Nel caso in cui il FD<sub>D</sub> non rispetti i termini di cui al comma 38.2, la Cassa provvede a calcolare gli ammontari utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudentiale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione degli ammontari eventualmente dovuti al FD<sub>D</sub> inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso.
- 38.4 La Cassa comunica all'Autorità e al FD<sub>D</sub>, per quanto di rispettivo interesse, gli ammontari relativi a:
- a) la perequazione dei ricavi del FD<sub>D</sub>, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 38.2, lettera a);
  - b) il meccanismo di reintegrazione della morosità del FD<sub>D</sub>, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo il termine di cui al comma 38.2, lettera b).
- 38.5 Entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo i termini di cui al comma 38.4:
- a) il FD<sub>D</sub> provvede ai versamenti di competenza alla Cassa, se dovuti;
  - b) la Cassa liquida le eventuali partite.

- 38.6 Nel caso in cui i versamenti delle somme dovute alla Cassa in relazione ai *meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*  di cui all'articolo 37 non vengano completati entro i termini previsti dal comma 38.5, il  $FD_D$  riconosce alla Cassa, un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di:
- a) 3,5 punti percentuali, per ritardi fino a 45 giorni;
  - b) 8 punti percentuali per ritardi superiori a 45 giorni, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 38.7 Nel caso in cui le liquidazioni delle somme dovute dalla Cassa in relazione ai meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$  di cui all'articolo 37 non vengano completate entro i termini previsti dal comma 38.5, la Cassa riconosce un interesse di mora pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.
- 38.8 Qualora, successivamente ai termini di cui al comma 38.2, si registrassero delle variazioni degli importi rilevanti per il calcolo degli ammontari relativi ai *meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*  di cui all'articolo 37, anche per la disponibilità di nuovi dati di misura dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di default, il  $FD_D$  comunica alla Cassa, entro la prima scadenza utile per la comunicazione delle informazioni rilevanti per il calcolo dei suddetti ammontari, qualsiasi variazione, avvenuta successivamente ai medesimi termini di cui al comma 38.2.
- 38.9 In seguito alla comunicazione di cui al 38.8 relativa al calcolo degli ammontari di perequazione dei ricavi, la Cassa provvede all'aggiornamento delle somme spettanti all'impresa di distribuzione o alla Cassa medesima.
- 38.10 In seguito alla comunicazione di cui al comma 38.8 relativa al calcolo degli ammontari del meccanismo di reintegrazione della morosità la Cassa provvede:
- a) qualora tale comunicazione avvenga entro i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo:
    - i. ad aggiornare i valori del credito non incassato  $CNI_{FD_D}$ , dell'ammontare degli oneri della morosità  $C_{FD_D}$  nonché degli altri importi di cui all'articolo 37;
    - ii. a rideterminare gli ammontari di reintegrazione della morosità  $AR_{FD}$ ,
    - iii. a versare l'eventuale somma spettante al  $FD_D$  o richiedere il versamento delle eventuali somme spettanti alla Cassa medesima, a titolo di ulteriore acconto o di conguaglio dell'ammontare  $AR_{FD}$ , nei termini di cui al comma 38.5;
  - b) qualora tale comunicazione avvenga dopo i cinque anni successivi la prima data in cui i crediti potevano essere ammessi al suddetto meccanismo, all'aggiornamento delle somme spettanti al  $FD_D$  o alla Cassa medesima.
- 38.11 Le comunicazioni del  $FD_D$  di cui al presente articolo devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di

conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.

38.12 Qualora, successivamente alle determinazioni compiute dalla Cassa ai sensi del comma 38.3, il  $FD_D$  invii i dati necessari al calcolo degli ammontari dei meccanismi di perequazione, la Cassa provvede alla determinazione dell'importo riconosciuto e applica una sanzione amministrativa a carico dell'impresa di distribuzione, pari all'1% del valore assoluto della differenza tra le determinazioni degli importi compiute dalla Cassa:

- a) ai sensi del comma 38.3;
- b) sulla base dei dati inviati dal  $FD_D$  a valle della determinazione di cui alla precedente lettera a).

### **Articolo 39**

*Criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei  $FD_D$*

39.1 L'Acquirente Unico effettua le procedure concorsuali ai fini dell'individuazione dei  $FD_D$  sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

39.2 La procedura a evidenza pubblica deve essere coerente con i seguenti criteri:

- a) il soggetto che intende partecipare alla procedura deve essere iscritto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del decreto legislativo 164/00 e avere requisiti di professionalità e di affidabilità patrimoniale nonché essere disposto ad erogare il servizio per un periodo non inferiore a due periodi di riferimento;
- b) la selezione potrà avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate;
- c) il periodo di riferimento dovrà coincidere con uno o più anni termici; in prima applicazione il periodo di riferimento è compreso tra l'1 ottobre 2013 e il 30 settembre 2014;
- d) i soggetti partecipanti effettuano offerte in termini del valore del parametro  $\gamma$ , espresso in euro/smc, pari alla variazione di prezzo della parte variabile della componente commercializzazione al dettaglio di cui all'articolo 7.

39.3 L'Acquirente Unico definisce e pubblica sul proprio sito un Regolamento disciplinante le procedure concorsuali entro il 31 luglio 2013, sulla base degli indirizzi definiti dall'Autorità.

39.4 L'Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet i dati identificativi dei  $FD_D$ , specificando eventuali limiti e condizioni di operatività."

1.6 La sezione 3 del Titolo IV del TIVG è sostituita dalla seguente:

### **“SEZIONE 3 SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA: OBBLIGHI DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE**

## **Articolo 40**

### *Criteri generali*

- 40.1 L'impresa di distribuzione svolge le attività necessarie per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, sulla base delle disposizioni di cui al presente Titolo IV. A tal fine l'impresa di distribuzione provvede a:
- a) effettuare le comunicazioni al fornitore di ultima istanza o al FD<sub>D</sub> nei termini previsti dal presente Titolo IV;
  - b) effettuare le comunicazioni al cliente finale di attivazione dei servizi di ultima istanza, ai sensi dell'articolo 41;
  - c) mettere a disposizione del fornitore di ultima istanza o del FD<sub>D</sub>, tramite le richieste di attivazione di cui ai commi 31.4 e 32.4, secondo le specifiche e le modalità di cui ai medesimi commi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei servizi di ultima istanza.
- 40.2 L'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, affinché tale disalimentazione avvenga nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento.
- 40.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi:
- a) di cui al comma 40.1, lettera c), valgono le disposizioni di cui all'Articolo 42;
  - b) cui al comma 40.2, valgono le disposizioni di cui all'Articolo 43.

## **Articolo 41**

### *Obblighi di comunicazione al cliente finale*

- 41.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad informare il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:
- a) la data di attivazione del servizio;
  - b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1;
  - c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.
- 41.2 La comunicazione di cui al comma 41.1 deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente all'attivazione dei servizi di ultima istanza.

## **Articolo 42**

*Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera c)*

- 42.1 In caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 40.1, lettera c), è applicata all'impresa di distribuzione una penale, da versare al Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 97-quater dell'RTDG, valorizzata in relazione al ritardo nel completamento delle informazioni di cui al comma 40.1, lettera c), come indicato di seguito:
- a) se le informazioni vengono completate entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine per la loro comunicazione, la penale è posta pari alla metà del valore di cui al comma 42.3;
  - b) se le informazioni vengono completate successivamente al termine di cui alla precedente lettera a) la penale è posta pari al valore di cui al comma 42.3.
- 42.2 Nei casi in cui le informazioni di cui al comma 40.1, lettera c) non siano ancora completate alla data di attivazione dei servizi di ultima istanza, oltre alla penale di cui al comma 42.1 l'impresa di distribuzione è tenuta al versamento di un indennizzo automatico al fornitore di ultima istanza o al FD<sub>D</sub>, ad un livello pari al valore di cui al comma 42.3.
- 42.3 Il valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo è pari a:
- a) per punti di riconsegna di cui al comma 4.1, la parte fissa della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, di cui all'articolo 7, valorizzata rispetto all'intero anno;
  - b) per i punti di riconsegna diversi da quelli di cui al comma 4.1, la parte fissa della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, di cui all'articolo 7, applicata ai punti di riconsegna di cui all'articolo 4.1, lettera d), valorizzata rispetto all'intero anno.
- 42.4 L'impresa distributrice non è tenuta a corrispondere la penale e l'indennizzo automatico, di cui al presente articolo, qualora il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 40.1, lettera c) sia riconducibile ad una delle cause di cui al comma 49.1, lettera a) del RQDG, dandone comunicazione all'Autorità e al fornitore di ultima istanza o al FD<sub>D</sub>.

## **Articolo 43**

*Disposizioni in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 40, comma 40.2*

- 43.1 Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 nei termini di cui al medesimo comma, l'impresa di distribuzione versa alla Cassa:
- a) con riferimento al primo anno di attuazione della disciplina, un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default;

- b) successivamente, l'ammontare di cui alla precedente lettera a) è incrementato del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non sono stati disalimentati.
- 43.2 Ai fini di quanto previsto al comma 43.1, lettera b), nei provvedimenti con cui saranno determinate le tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale per il quarto periodo regolatorio, l'importo riconosciuto all'impresa di distribuzione ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione è modificato per tenere conto del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di default che non sono stati disalimentati.
- 43.3 Con i versamenti di cui al comma 43.1, la Cassa alimenta il Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 97-quater del RTDG.
- 43.4 Nei casi di impossibilità di realizzare la disalimentazione, entro il termine di cui al comma 40.2, in via del tutto eccezionale, l'impresa di distribuzione:
- a) fornisce apposita documentazione all'Autorità in cui evidenzia la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini di cui al comma 40.2;
  - b) versa alla Cassa, in luogo di quanto indicato al comma 43.1, un ammontare equivalente al prodotto tra il 5% e i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato.
- 43.5 Qualora il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 40.2 sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche che hanno impedito la disalimentazione del punto medesimo, l'impresa distributrice non è tenuta a versare gli ammontari di cui ai commi 43.1 e 43.4, per il periodo in cui gli effetti dei suddetti atti sono efficaci.
- 43.6 La Cassa definisce le modalità, e i termini per i versamenti da parte dell'impresa di distribuzione, ivi inclusa la documentazione che l'impresa di distribuzione deve rendere disponibile alla Cassa ai fini della corretta quantificazione dei versamenti.”
- 1.7 La Sezione 4 del Titolo IV del TIVG è soppressa.
- 1.8 Dopo l'Appendice 2 del TIVG, sono aggiunte l'Appendice 3 e l'Appendice 4, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato A e Allegato B).

## **Articolo 2**

### **Modifiche al TIMG**

- 2.1 Al comma 12bis.6, il punto ii) è sostituito dal seguente punto:
- “ii) l'elemento  $UG_{3UL}$ , a copertura degli oneri connessi a:
- eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$ , di cui all'articolo 37 del TIVG,
  - gli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili.”.

- 2.2 Al comma 13.1, lettera a) le parole “tecnica dell’intervento” sono sostituite con le parole “tecnica o economica dell’intervento”.
- 2.3 Al comma 16.6 le parole “per Servizio” sono sostituite con le parole “per la fornitura del servizio”.
- 2.4 Al comma 17.1 le parole “, il servizio” sono sostituite con le parole “, la disciplina della fornitura del servizio” e le parole “, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo” sono eliminate.
- 2.5 Al comma 17.2 le parole “comma 17.5” sono sostituite con le parole “comma 40.2 del TIVG” e le parole “commi 35.1 e 35.2” sono sostituite con le parole “commi 35.2 e 35.3”.
- 2.6 I commi 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 sono soppressi.
- 2.7 Al comma 18.1 le parole “, il servizio” sono sostituite con le parole “, la fornitura del servizio” e le parole “, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo” sono eliminate.
- 2.8 Al comma 18.2 le parole “35.1 o 35.2” sono sostituite con le seguenti parole “35.1, lettere a) e b) e lettera c), punto i)”.
- 2.9 I commi 18.3 e 18.4 sono soppressi.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche al RTDG*

- 3.1 A decorrere dall’1 luglio 2013, in luogo dei valori pubblicati nella Tabella 3 dell’Allegato A alla deliberazione 553/2012 e nella Tabella 5 dell’Allegato B alla medesima deliberazione, i valori della componente  $t(\text{cot})$  e  $\tau_1(\text{cot})$  sono fissati pari a 0,75 euro/punto di riconsegna.
- 3.2 L’articolo 48, della RTDG è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 48**

#### *Perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione – Importo a consuntivo*

48.1 In ciascun anno  $t$  l’ammontare di perequazione  $PD_{t,c}$ , riconosciuto a consuntivo a ciascuna impresa distributrice, relativo al meccanismo di cui al comma 47.1, lettera a) , è pari a:

$$PD_{t,c} = VRD_c - RE_c - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc} - DEF_c$$

dove:

- $RE_c$  è il ricavo effettivo di competenza dell’anno  $t$ , ottenuto dall’applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il servizio di distribuzione nei punti di riconsegna serviti dall’impresa  $c$  nel medesimo anno;
- $PD_{t,c,b}^{acc}$  è la somma degli ammontari di perequazione in acconto, calcolato ai sensi del successivo comma 50.1;

- $DEF_c$  è l'ammontare equivalente ai ricavi relativi all'anno  $t$ , derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l'impresa non abbia portato ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 del TIVG, nei termini previsti dal medesimo comma, determinato ai sensi dell'Articolo 43 del TIVG."

3.3 L'articolo 97-quater è sostituito dal seguente articolo:

"97-quater.1 Il Conto per i servizi di ultima istanza è utilizzato per la copertura de:

- a) i saldi dei *meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$* , di cui all'articolo 37 del TIVG;
- b) i saldi del meccanismo di reintegrazione morosità FUI."

#### **Articolo 4**

##### *Gestione del periodo pregresso*

4.1 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2013 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano, in caso di avvenuta erogazione del servizio di default i meccanismi di perequazione previsti dal TIVG.

4.2 Le imprese di distribuzione sono tenute a versare al Conto per i servizi di ultima istanza di cui all'articolo 97-quater del RTDG l'incremento  $\Delta t(cot)t$  della componente  $t(cot)t$ , di cui al comma 37.3, lettera a) del TIVG come introdotto dalla deliberazione 352/2012/R/gas:

- a) qualora nel periodo pregresso di cui al comma 4.1 non abbiano erogato il servizio di default con riferimento ad almeno un punto di riconsegna;
- b) relativamente al servizio erogato nel mese di giugno 2013.

#### **Articolo 5**

##### *Gestione del periodo transitorio*

5.1 Sino all'operatività del  $FD_D$  individuato in esito alle procedure di cui al comma 30.3, del TIVG, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, in via del tutto eccezionale, il fornitore di ultima istanza territorialmente competente può esercitare, previa volontà favorevole manifestata dal medesimo soggetto, le funzioni di fornitura del servizio di default di cui al Titolo IV, Sezione 2, del TIVG.

5.2 Il fornitore di ultima istanza territorialmente competente è tenuto a comunicare all'Autorità, entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, se intende effettuare l'attività di cui al comma 5.1. Contestualmente alla suddetta comunicazione il fornitore di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet la volontà o meno di voler esercitare le funzioni del  $FD_D$ .

- 5.3 Nei casi di cui al comma 5.1:
- a) si applicano le medesime previsioni di cui al Titolo IV del TIVG;
  - b) valgono le condizioni di erogazione del servizio di default di cui all'articolo 33 del TIVG, modificate ai sensi del comma 5.4.
- 5.4 Nei casi di attivazione del servizio di default con riferimento a ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale non sussistono i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, si applicano, in luogo di quanto previsto al comma 33.2, lettera a) del TIVG, le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro  $\beta$  offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- 5.5 Il fornitore di ultima istanza che effettua la fornitura del servizio di default ai sensi del presente articolo partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità secondo le medesime modalità di quantificazione e i medesimi criteri di riconoscimento previsti ai sensi degli articoli 37 e 38 del TIVG.

## **Articolo 6**

### *Diposizioni transitorie e finali*

- 6.1 L'erogazione del servizio di default ai sensi del presente provvedimento decorre dall'1 giugno 2013.
- 6.2 Ai fini dell'attivazione del servizio di default ai sensi del precedente comma 5.1, con decorrenza all'1 giugno 2013:
- a) il FUI richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto interconnessa le capacità presso i punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, strumentali alla fornitura dei clienti finali;
  - b) l'impresa di trasporto interconnessa permette l'aggiornamento delle capacità conferite sui punti interessati, nonché la costruzione della *matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema*, entro il termine di cui al comma 24.1 del TISG, con effetto dall'1 giugno 2013.
- 6.3 Nei casi di attivazione del servizio di default con decorrenza dall'1 giugno 2013:
- a) la comunicazione di cui al comma 32.4 deve essere effettuata entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
  - b) la comunicazione di cui all'articolo 34 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2013, anche secondo modalità semplificate;
  - c) non si applicano le disposizioni di cui al comma 41.2.
- 6.4 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità e le tempistiche di rideterminazione delle sessioni di bilanciamento a rettifica dei bilanci già effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2013. Fino a tale provvedimento le imprese di

trasporto sospendono l'applicazione degli eventuali corrispettivi di scostamento con riferimento ai punti di riconsegna che alimentano impianti di distribuzione.

6.5 Con successivi provvedimenti vengono definiti:

- a) gli indirizzi alla società Acquirente unico per l'espletamento delle procedure concorsuali per la selezione di uno o più  $FD_D$ ;
- b) le modalità di quantificazione del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale da utilizzare ai fini dei versamenti da parte dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 43 del TIVG;
- c) il dettaglio delle azioni a carico dell'impresa di distribuzione per effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, al fine di evidenziare i casi in cui la medesima impresa risulta esonerata dai versamenti di cui all'articolo 43 del TIVG;
- d) gli obblighi di comunicazione all'Autorità per gli  $FD_D$  ai fini del monitoraggio, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'Articolo 42 del TIVG.

6.6 L'Autorità monitora la situazione del Conto per i servizi di ultima istanza di cui al comma 97-quater, dell'RTDG e valuta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'adeguamento dell'elemento  $UG_{3UL}$  di cui al comma 12bis.6, punto ii), del TIMG, in caso di insussistenza del gettito.

6.7 Il presente provvedimento, il TIVG, il TIMG e l'RTDG, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

6 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*